



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2111**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 16 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la promozione e la diffusione dell'amministrazione di sostegno a tutela delle persone fragili), articolo 4: istituzione dell'elenco provinciale dei volontari disponibili ad accettare il ruolo di amministratore di sostegno e approvazione della relativa disciplina.

Il giorno **04 Ottobre 2013** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE **ALBERTO PACHER**

Presenti: **ASSESSORI** **MARTA DALMASO**
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
UGO ROSSI

Assenti: **ALESSANDRO OLIVI**

Assiste: **LA DIRIGENTE** **PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) tra gli “interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare”, all’articolo 34, comma 2, lettera j) prevede gli interventi di accompagnamento a favore delle persone che intendono attivare sistemi di protezione di soggetti deboli, con particolare riferimento agli strumenti introdotti dalla legge 9 gennaio 2004 n. 6 istitutiva della figura dell’amministratore di sostegno.

L’istituto dell’amministrazione di sostegno è riconosciuto come strumento privilegiato di volontariato e cittadinanza attiva per la tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia o di capacità di provvedere ai propri interessi, anche solo temporaneamente, con un sostegno che non preclude radicalmente la capacità di agire, dalla legge provinciale 16 marzo 2011 n. 4 (Disposizioni per la promozione e diffusione dell’amministrazione di sostegno a tutela delle persone fragili). In particolare l’articolo 4 prevede che la Provincia istituisca un elenco provinciale dei volontari disponibili ad accettare il ruolo di amministratore di sostegno.

L’accompagnamento a favore delle persone che intendono attivare sistemi di protezione di soggetti deboli (con particolare riferimento alla figura dell’amministratore di sostegno) è previsto espressamente tra le attività socio-assistenziali di livello provinciale dalla deliberazione n. 1013 di data 24 maggio 2013 della Giunta provinciale avente ad oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento: finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale, criteri e modalità d’esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l’anno 2013 nonché approvazione della “Disciplina dell’intervento di sostegno economico straordinario di cui all’articolo 35, comma 3, lettera a), della legge provinciale n. 13 del 2007”.

Il Tavolo per la promozione dell’amministratore di sostegno, previsto dall’articolo 3 della legge provinciale 16 marzo 2011 n. 4 e istituito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1916 del 7 settembre 2012, nell’incontro dell’8 agosto 2013 ha discusso ed approvato la proposta di disciplina dell’elenco provinciale dei volontari disponibili ad accettare il ruolo di amministratore di sostegno.

Talvolta può risultare difficile individuare e nominare l’amministratore di sostegno, in mancanza di familiari disponibili o rilevandosi non opportuna una loro nomina.

In tal caso i giudici tutelari per la nomina dell’amministratore di sostegno ricorrono anche ad elenchi di professionisti; tali nomine possono comportare una compromissione dei tempi di lavoro di tali professionisti e possono essere a discapito della motivazione a svolgere il compito richiesto.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE:

- udita la relazione;
- essendo stata svolta da parte dell’associazione “Comitato per l’amministratore di sostegno in Trentino”, finanziata su progetto dalla

Provincia, una sensibilizzazione e formazione sul territorio provinciale, dalla quale sono emerse singole disponibilità da parte di volontari a ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno;

- essendo fondamentale che la persona disponibile a ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno, al fine di veder confermata la propria motivazione, possa esprimere una preferenza circa la tipologia di bisogno e la residenza/domicilio dell'amministrato;
- risulta importante promuovere, valorizzare e riconoscere le singole disponibilità attraverso la costituzione dell'elenco provinciale previsto dall'articolo 4 della legge provinciale 16 marzo 2011, n. 4 dei volontari disponibili ad accettare il ruolo di amministratore di sostegno, argomento che è stato oggetto di valutazione in seno al Tavolo per la promozione dell'amministratore di sostegno e condiviso dai suoi componenti.;
- acquisito il parere positivo dei servizi di staff;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA

1. di istituire presso il servizio provinciale competente in materia di politiche sociali l'elenco provinciale dei volontari disponibili ad accettare il ruolo di amministratore di sostegno, previsto dall'articolo 4 della legge provinciale 16 marzo 2011, n. 4;
2. di approvare la disciplina dell'elenco di cui al punto 1. allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
3. di dare avvio con il giorno 04 novembre 2013 alla raccolta delle domande di iscrizione all'elenco, secondo le modalità indicate nella disciplina di cui al punto 2.

RZ

Allegato parte integrante

Disciplina dell'elenco provinciale dei volontari AdS

DISCIPLINA DELL'ELENCO PROVINCIALE DEI VOLONTARI DISPONIBILI AD ACCETTARE IL RUOLO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (legge provinciale 16 marzo 2011, n. 4, articolo 4)

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. La presente disciplina definisce i contenuti, i requisiti per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione dall'elenco provinciale dei volontari disponibili ad accettare il ruolo di amministratore di sostegno (di seguito elenco), previsto dall'articolo 4 della legge provinciale n. 4 del 2011.
2. L'elenco ha lo scopo di valorizzare e riconoscere la disponibilità dei volontari ad accettare il ruolo di amministratore di sostegno, nonché di facilitare l'individuazione da parte dei giudici tutelari di persone idonee alla nomina di amministratori di sostegno.

Articolo 2

Contenuto dell'elenco

1. Nell'elenco sono iscritti i volontari che si rendono disponibili ad essere nominati amministratori di sostegno presso i tribunali di Trento e Rovereto.
2. Con riferimento ad ogni iscritto l'elenco contiene le seguenti informazioni:
 - a) dati anagrafici;
 - b) disponibilità a svolgere l'incarico anche con riferimento alla tipologia di bisogno e luogo di residenza o domicilio dei potenziali amministrati;
 - c) formazione svolta o eventuale esperienza già maturata.
3. L'elenco è gestito ed aggiornato dalla struttura provinciale di secondo livello competente in materia di politiche sociali (di seguito Servizio) sulla base dell'istruttoria svolta dalla stessa.
4. In particolare spetta al Servizio:
 - a) valutare il possesso dei requisiti per l'iscrizione all'elenco da parte dei richiedenti;
 - b) esaminare le istanze di cancellazione dal registro;
 - c) svolgere l'attività utile al fine dell'aggiornamento dell'elenco;
 - d) adottare i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e aggiornamento dell'elenco.
5. Il Servizio trasmette periodicamente, in forma telematica, l'elenco aggiornato ai presidenti dei tribunali di Trento e di Rovereto e ai giudici tutelari di tali tribunali. Tale modalità di trasmissione potrà essere superata con l'adozione di un sistema informativo condiviso.

Articolo 3

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono iscriversi all'elenco i volontari in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) maggiore età;
 - b) cittadinanza italiana o comunitaria o possesso di regolare permesso di soggiorno;
 - c) assenza di imputazione o condanna in via definitiva o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale relativamente ai reati per i quali è prevista la pena edittale minima nella misura di tre anni, a meno che la pena principale o sostitutiva non sia stata estinta o sospesa o vi sia stata assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale o proscioglimento;
 - d) formazione specifica in materia di amministrazione di sostegno di durata minima di 6 ore o esperienza già maturata come amministratore di sostegno o esperienza professionale nei settori socio-assistenziale, socio-sanitario, legale, contabile.

Articolo 4 ***Iscrizione all'elenco***

1. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata dall'interessato al Servizio, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento ivi comprese quelle telematiche.
2. Nella domanda di cui al comma 1 il richiedente dichiara:
 - a) dati anagrafici;
 - b) possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, lettere b), c) e d);
 - c) disponibilità a svolgere l'incarico, anche con riferimento alla tipologia di bisogno e al luogo di residenza o domicilio dei potenziali amministrati.
3. Ai sensi dell'articolo 2, c. 4, lett. d), l'iscrizione all'elenco è disposta con provvedimento del dirigente del Servizio.
4. Il mantenimento dell'iscrizione è condizionato alla partecipazione, salvo assenza motivata, da parte degli iscritti agli incontri formativi di aggiornamento sulla tematica comunicati dalla Provincia o dalla stessa riconosciuti come validi ai fini della permanenza nell'elenco.
5. Gli iscritti sono tenuti a comunicare le eventuali variazioni relativamente a quanto dichiarato nella domanda, con le medesime modalità previste al comma 1.
6. Sono effettuati controlli a campione nella misura del 2% delle domande idonee.

Articolo 5 ***Aggiornamento e cancellazione dall'elenco***

1. L'elenco è aggiornato dal Servizio sulla base di quanto comunicato dagli iscritti ai sensi dell'articolo 4, comma 5 e delle cancellazioni previste al comma 2 di questo articolo.
2. La cancellazione dall'elenco è disposta, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, nei seguenti casi:
 - a. espressa richiesta dell'interessato, formulata in qualsiasi momento;
 - b. segnalazione del giudice tutelare sulla non idoneità a ricoprire l'incarico di amministratore di sostegno;

- c. accertamento, in sede di verifica d'ufficio o a seguito di comunicazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della non sussistenza dei requisiti per l'iscrizione e della condizione per la permanenza nell'elenco.